

Tax Newsletter

12/2022

Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlights di questo numero:

Prassi

- Conseguenze del regime di affrancamento in caso di scissione - Interpello n. 589 del 15 dicembre 2022
- Consolidato tra sorelle - Interpello n. 596 del 27 dicembre 2022
- Chiarimenti tax credit energia e gas - Interpello n. 597 del 28 dicembre 2022
- Deduzione erogazioni liberali a Consorzi - Interpello n. 593 del 19 dicembre 2022

Legislazione

Imposte sui redditi

[Soluzioni tecniche alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici](#)
[Provvedimento del 05 dicembre 2022 n. 446073](#)

In considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica determinato dall'epidemia Covid e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che gestiscono distributori automatici, nonché della volontà di non gravare gli stessi di ulteriori oneri per l'adeguamento dei già menzionati apparecchi, viene eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022 previsto per l'adeguamento tecnico dei distributori automatici. Nei successivi provvedimenti non solo saranno definite le nuove specifiche tecniche ma anche la ripianificazione delle tempistiche di implementazione delle vending machine.

[Estensione delle modalità di attuazione relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici](#)
[Provvedimento del 06 dicembre 2022 n. 450517](#)

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello per la comunicazione della cessione dei bonus energia con le relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche. La cessione deve essere comunicata dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023 per i crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e non energivore, delle imprese a forte consumo di gas naturale e delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, riguardanti il periodo ottobre/novembre 2022. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro 30 giugno 2023.

[Modalità di versamento degli acconti Iva di dicembre](#)
[Provvedimento del 16 dicembre 2022 n. 463236](#)

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti ad eseguire il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta è effettuato mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l'Agenzia per i servizi F24/I24. Con il nuovo provvedimento gli intermediari devono riversare entro le ore 14:50 del 30 dicembre 2022, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia e tesoreria dello Stato, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23 e 27 dicembre 2022, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi. È data facoltà ai già menzionati intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 30 dicembre 2022.

[Cambi in valuta](#)
[Provvedimento del 19 dicembre 2022 n. 465825](#)

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i cambi delle valute estere, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di novembre 2022. Si tratta di medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato. La media mensile delle valute estere va utilizzata in tutti i casi in cui tale utilizzo è richiamato dalle norme presenti nel TUIR.

[Chiarimenti in tema di assistenza fiscale](#)
[Provvedimento del 23 dicembre 2022 n. 33657](#)

L'Agenzia delle Entrate revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese nei confronti di CNA Service, Società a Responsabilità Limitata. Il Centro di assistenza fiscale CNA Service S.r.l. è stato autorizzato ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese con provvedimento del 20 settembre 2000.

[Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri](#)
[Provvedimento del 28 dicembre 2022 n. 480030](#)

Sono state fornite aggiornamenti in merito memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, è stata prorogata la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, che si rendano necessarie per l'adeguamento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l'adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti.

Prassi

Imposte sui redditi – Agevolazioni

[Regime OSS per giochi online](#)
[Interpello n. 582 del 7 dicembre 2022](#)

Nel caso in cui l'attività di gestione di giochi on line sia svolta attraverso Internet o una rete elettronica e si tratti di una prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione, sarebbe un servizio elettronico la cui territorialità IVA è regolata dall'art. 7-octies del decreto IVA, con possibilità per la società di assolvere l'imposta applicando il regime OSS, acronimo di ONE Stop Shop, un sistema europeo di assolvimento dell'IVA centralizzato e digitale.

[Credito d'imposta energia e gas condizioni per le Onlus](#)
[Interpello n. 586 del 14 dicembre 2022](#)

La circolare n. 36/E del 2022, in merito all'ambito soggettivo di applicazione del bonus energia e gas ha precisato che, con riferimento agli enti non commerciali ed alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata. In sostanza, per i soggetti diversi dagli enti commerciali, la possibilità di applicare le misure di favore in argomento è subordinata alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale.

Con riferimento alle attività svolte dalle ONLUS, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha perciò operato una netta distinzione tra attività istituzionali e commerciali; le attività istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall'area della commercialità e di conseguenza tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. La ONLUS potrà fruire dei crediti solo relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle sole attività connesse aventi natura commerciale, a condizione che sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta.

Conseguenze del regime di affrancamento in caso di scissione

Interpello n. 589 del 15 dicembre 2022

In caso di scissione la beneficiaria si assume la responsabilità di eventuali vicende economiche e giuridiche che possono incidere sull'efficacia del regime di affrancamento.

Infatti, la responsabilità di una eventuale revoca degli effetti fiscali prodottisi in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui al regime dell'imposta sostitutiva in argomento, in conseguenza di eventuali atti di realizzo che riguardassero i beni affrancati, dipende esclusivamente dal soggetto che è titolare di detti beni.

Pertanto, per i tre periodi d'imposta successivi a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva, la posizione soggettiva in esame deve considerarsi specificamente connessa con l'elemento patrimoniale rappresentato dagli asset di primo grado affrancati, ossia Avviamento e Intangibili Identificati. Conseguentemente, la posizione soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione dei maggiori valori attribuiti nel bilancio consolidato ad avviamento ed altre attività materiali va trasferita alla società beneficiaria della scissione.

Deduzione erogazioni liberali a Consorzi

Interpello n. 593 del 19 dicembre 2022

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia del trattamento ai fini fiscali delle erogazioni liberali di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 CTS a favore di un Consorzio. Per essere deducibile però sussistere, per l'impresa cui è stata effettuata l'erogazione la qualifica di "impresa sociale", attribuzione che compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Detrazione immobile ereditato

Interpello n. 594 del 22 dicembre 2022

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di immobile parzialmente e temporaneamente locato a terzi e quote residue della detrazione spettanti. In particolare, l'autorità comunica che nei casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato a terzi, in tutto o in parte, anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.

Determinazione del prezzo unitario per imprese energivore

Interpello n. 595 del 27 dicembre 2022

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di imprese energivore e produzione e autoconsumo di energia elettrica. In particolare, l'autorità comunica che il prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa deve essere determinato facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto. Nell'ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell'energia elettrica, occorre fare fede alle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine e delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale per certificarne il prezzo.

Consolidato tra sorelle

Interpello n. 596 del 27 dicembre 2022

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al consolidato tra sorelle e all'interruzione delle consolidate verticali preesistenti a seguito dell'opzione da parte delle consolidanti per il consolidato orizzontale.

Chiarimenti tax credit energia e gas

Interpello n. 597 del 28 dicembre 2022

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la norma che disciplina i crediti d'imposta per imprese non energivore e non gasivore non prevede alcuna specifica limitazione in relazione alle attività esercitate dall'impresa che acquisti l'energia elettrica o il gas e li impieghi nel proprio processo produttivo. Occorre considerare il costo sostenuto per l'acquisto della componente energetica costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione, ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Versamenti tributari sospesi per società sportive

Risoluzione n. 78/E del 27 dicembre 2022

È stato istituito codice tributo 6999 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125.

Istituzione codice tributo 6998 per compensare il credito d'imposta editoria

Risoluzione 79/E del 22 dicembre 2022

È stato istituito il codice tributo 6998, denominato credito d'imposta per la distribuzione delle testate edita a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Disposizioni per la remissione dei versamenti di alcuni tributi

Risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022

Nella legge di bilancio 2023 sono contenute disposizioni per la remissione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, scaduti il 22 dicembre 2022. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati con codice tributo 1668.

Chiusura codici tributi per crediti d'imposta energia e gas

Risoluzione n.81/E 30 dicembre 2022

È stata predisposta la chiusura dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022.

IVA

Appalto: differenziali da liquidare per ristabilire l'equilibrio economico

Interpello n. 587 del 15 dicembre 2022

Ai fini della corretta qualificazione del trattamento fiscale ai fini IVA, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta o una mera movimentazione finanziaria, esclusa dal campo di applicazione IVA. Nel caso in cui le parti abbiano quantificato un differenziale da liquidare per il riequilibrio economico delle prestazioni rese in esecuzione della gara di appalto, il differenziale da liquidare al fine di integrare i corrispettivi per l'esecuzione delle prestazioni relative alla esecuzione dell'appalto, deve essere ordinariamente assoggettato ad imposta.

Tali somme, pertanto, assumono natura di integrazione del corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'appalto e, come tali, risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con applicazione dell'aliquota già prevista per l'originario contratto di appalto.

[Fuori campo Iva il danno da ristorare](#) [Interpello n. 588 del 15 dicembre 2022](#)

Laddove lo scopo dell'accordo è la determinazione del danno da ristorare, tale somma di denaro non è causalmente collegata ad alcuna prestazione di servizi o una cessione di beni di cui possa rappresentare il corrispettivo ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria, per cui è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

[Trattamento degli accrediti/addebiti relativi ai corrispettivi spettanti per l'utilizzo delle tratte di gasdotti della Rete Nazionale.](#) [Interpello n. 590 del 15 dicembre 2022](#)

Nell'ambito dei gasdotti, il trasferimento degli importi dovuti a titolo di ripartizione dei ricavi da Rete Nazionale, fatturati e riscossi presso i punti di consegna delle Reti Regionali, trasferiti mensilmente all'impresa di maggior trasporto e successivamente ripartiti tra i titolari di porzione della Rete Nazionale, è imponibile ai fini IVA, in ragione dell'esistenza di un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo conseguito.

[Applicabilità iva per operazioni a favore di Esercito italiano](#) [Interpello n. 591 del 16 dicembre 2022](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di trattamento ai fini IVA delle prestazioni di servizi rese nei confronti dell'Esercito Italiano. Se le prestazioni sono effettuate nei confronti l'esercito italiano, che agisce per conto dell'organizzazione istituita con il Trattato NATO, beneficiaria finale delle stesse, non è applicata l'iva, altrimenti sì. Il cedente di beni o il prestatore di servizi può anche essere un organismo che non opera all'interno della struttura organizzativa della NATO.

[Errata applicazione aliquota IVA e rimborso](#) [Interpello n. 592 del 16 dicembre 2022](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di errata applicazione dell'aliquota IVA e del relativo rimborso. Nel caso specifico, per una società che ha erroneamente assoggettato a IVA i servizi come advisor finanziario anziché considerarli esenti, l'autorità finanziaria chiarisce che si tratta di un errore di aliquota riconducibile alle ipotesi di variazione IVA ex art. 26 co. 3 del DPR 633/72. Siccome in questo caso non è più possibile l'emissione di una nota di credito, in quanto sono decorsi i 12 mesi dall'effettuazione dell'operazione e dato che il soggetto passivo non ha proceduto a rettificare tempestivamente la fattura confidando nel contenuto di una risposta a Interpello, quindi per motivi a lui non imputabili, può presentare l'istanza di rimborso.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fm-tpp@kpmg.it



kpmg.com/it
kpmg.com/socialmedia

Tax Newsletter, 12/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.